

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE e TANUCCI NANNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1975

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e delega per portare la base pensionabile per tutti i dipendenti dello Stato all'intero ammontare dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione percepiti oltre agli altri eventuali assegni utili a pensione

ONOREVOLI SENATORI. — È ormai una inarrestabile tendenza quella diretta ad elevare dall'80 per cento al 100 per cento dello stipendio paga o retribuzione percepiti dai dipendenti dello Stato la pensione di quiescenza e rendere possibile l'agganciamento automatico delle pensioni alla dinamica degli stipendi e dei salari.

Come movimento d'avanguardia le Associazioni sindacali hanno richiesto tale trattamento per quanto concerne i salari ma non si può prescindere da considerare questa rivendicazione un obiettivo di tutti i lavoratori a qualsiasi titolo e di qualsiasi categoria.

Il criterio discriminatorio in atto tra il pensionato che ha servito lo Stato e quello che ha servito alcuni enti e il parastato non è concepibile. Il disegno di legge tende, come conquista di civiltà, a raggiungere l'obiettivo di risolvere, finalmente, in modo definitivo, un problema che l'Unione nazionale pensionati, statali, civili e militari ha richiesto da tempo.

Il disegno di legge prevede, all'articolo 1, la modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e stabilisce, come base pensionabile, il 100 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione percepiti oltre agli altri eventuali assegni utili a pensione.

Nelle norme seguenti si prevede l'adeguamento della legislazione vigente sia attraverso la modifica o l'abrogazione di alcune norme dello stesso decreto del Presidente della Repubblica del 1956, n. 20, sia con la concessione di delega al Governo per l'adeguamento della legislazione vigente al nuovo criterio proposto; si prevede anche la riliquidazione delle pensioni attualmente percepite dai dipendenti statali in quiescenza, nonché la nomina di una Commissione di esperti per studiare e proporre i nuovi criteri per l'agganciamento automatico delle pensioni alla dinamica degli stipendi e dei salari.

Si raccomanda vivamente l'approvazione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Nella liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza, si considera, quale base pensionabile, l'intero ammontare, al cento per cento, dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione percepiti, oltre agli altri eventuali assegni utili a pensione.

Al personale in attività di servizio la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, nonché le ritenute dei contributi di riscatto sono applicate sull'intera misura degli stipendi, paghe e retribuzioni, compresa la tredicesima mensilità ».

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1976, decreti aventi valore di legge ordinaria, per l'adeguamento della legislazione vigente al criterio seguito nella presente legge, nel senso di considerare quale base pensionabile, per tutti i dipendenti dello Stato, l'intero ammontare, al cento per cento, dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione percepiti, oltre agli altri eventuali assegni utili a pensione.

Art. 4.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1976, decreti aventi valore di legge ordinaria, per riliquidare le pensioni già attualmente percepite

da dipendenti statali che abbiano lasciato il servizio.

Come criterio direttivo è stabilito che dovrà essere attuata, per quanto possibile, la massima perequazione nelle regole di trattamento per i pensionati.

Art. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica è nominata una Commissione composta di esperti scelti tra studiosi di materie economiche e di diritto amministrativo, di rappresentanti dei Ministeri interessati, di tutti i Gruppi parlamentari, di tutte e quattro le confederazioni generali sindacali, dei maggiori sindacati autonomi del pubblico impiego.

Detta Commissione, presieduta dal Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, dovrà proporre entro il 31 dicembre 1975 i nuovi criteri per l'aggancio automatico delle pensioni alla dinamica degli stipendi e dei salari.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute nella presente legge si provvederà, per l'esercizio in corso, con quanto previsto nel capitolo n. 4351 — categoria III « personale di quiescenza » — dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.